

**REGIONE TOSCANA**  
**CONSIGLIO REGIONALE**

**Avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei  
candidati alla nomina a revisore dei conti della Re-**

**gione Toscana per il quinquennio 2018-2022 ai sensi  
dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2012, n.  
40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della  
Regione Toscana).**

SEGUE ALLEGATO

## REGIONE TOSCANA



### Consiglio Regionale

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI  
ALLA NOMINA A REVISORE DEI CONTI  
DELLA REGIONE TOSCANA  
PER IL QUINQUENNIO 2018-2022**

*ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40  
(Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana)*

**Normativa di riferimento**

- Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - Articolo 14, comma 1, lettera e)
- Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3
- Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) - Articolo 4
- Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana)
- Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente avviso pubblico è indetto per la costituzione, per il quinquennio 2018-2022, dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana, istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40, ai fini della nomina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana per il mandato 2018-2022.
2. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, di seguito denominato Collegio, è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.
3. Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina.
4. I componenti in carica nel corso dell'attuale mandato del Collegio non sono immediatamente rinominabili, qualora abbiano ricoperto l'incarico per un periodo di tempo superiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
5. Ad ogni componente del Collegio spetta un'indennità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 40/2012, pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri. Nel caso di esercizio effettivo delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1 bis, della l.r. 40/2012, l'indennità è elevata al 35 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri. A ciascun componente del Collegio, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 40/2012, spetta, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni.

**Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco**

1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. **iscrizione, con un'anzianità maturata non inferiore a dieci anni, nel Registro dei revisori legali di cui del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), cumulabile con quella precedentemente acquisita nel Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;**
- b. **esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;**
- c. **acquisizione, nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, ovvero dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, di almeno n. 10 (dieci) crediti formativi, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.**

2. Coloro i quali risulteranno iscritti all'elenco di cui al presente avviso, a pena di esclusione dall'elenco stesso, sono tenuti ad acquisire, annualmente (ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno), a decorrere dall'anno in corso e per l'intera durata della validità dell'elenco medesimo, almeno n. 10 (dieci) crediti formativi, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

3. Tutti i requisiti di iscrizione, elencati al comma 1, sono condizione necessaria per la permanenza nell'elenco e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

4. Non saranno considerati, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, i dati riportati in modo parziale, generico o incompleto.

5. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione Toscana, sarà preso in considerazione esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

**Art. 3 - Cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi**

1. I componenti del Collegio sono soggetti alle seguenti cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi:

***a. Articolo 11 (Cause di esclusione ed incompatibilità) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana)***

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2008, sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

***b. Articolo 12 (Norme di rinvio e transitorie) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana)***

1. Al procedimento di nomina si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008, relative alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi.

[...]

***c. Articolo 10 (Cause di esclusione) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)***

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7<sup>1</sup> del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

---

**<sup>1</sup> Articolo 7 (Incandidabilità alle elezioni regionali) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235**

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2<sup>2</sup> della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

---

**<sup>2</sup> Articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154**

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato] (*abrogato*);
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
- 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

**d. Articolo 11 (Incompatibilità) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)**

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

- a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
- c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
- d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) difensore civico di regione, provincia o comune;
- f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;
- g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;
- g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

**e. Articolo 12 (Conflitto di interesse) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)**

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

- a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
- c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
- g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi



dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;

i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

j) abrogata;

k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

***f. Articolo 13 (Limitazioni per l'esercizio degli incarichi) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)***

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.

2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. E' consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.

4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica.

5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.

5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.

5 bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.

5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

***g. Articolo 21 (Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)***

1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

**Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. Le domande di iscrizione devono essere redatte utilizzando il modello allegato (Allegato 1), reperibile, altresì, nel sito web istituzionale della Consiglio regionale della Toscana (Amministrazione trasparente – Nomine – Avvisi pubblici).

2. Le domande di iscrizione, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale – Via Cavour, 2 – 50129 Firenze, devono pervenire con una delle seguenti modalità alternative:

- a. consegnate a mano all'Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana (via Cavour, 4 – Firenze), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta;
- b. tramite servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, riportando sulla busta “Domanda di iscrizione all’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana”. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta da parte dell’Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana. Si precisa che non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante, pertanto saranno considerate irricevibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle domande di iscrizione, ancorché spedite prima del termine indicato dall’avviso;
- c. tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), allegando copia sottoscritta della domanda di iscrizione e copia di un documento di identità in corso di validità scansionati in formato PDF, all’indirizzo *consiglioregionale@postacert.toscana.it*. Dovrà essere indicato quale oggetto dell’invio: “Domanda di iscrizione all’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana”. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede la data di invio;
- d. tramite il sistema regionale Ap@ci, allegando copia sottoscritta della domanda di iscrizione e copia di un documento di identità in corso di validità scansionati in formato PDF, all’indirizzo *https://web.e.toscana.it/apaci*, al quale è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando quale ente destinatario il “Consiglio regionale della Toscana”. Dovrà essere indicato quale oggetto dell’invio: “Domanda di iscrizione all’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana”. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede la data di invio.

**3. Le domande di iscrizione devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ovvero entro il 22 SETTEMBRE 2017. Saranno escluse le domande di iscrizione pervenute oltre il suddetto termine.**

**4. Le domande di iscrizione, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal candidato e devono contenere, in allegato, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.**

5. L'omissione della firma e la mancata produzione della copia del documento di identità in corso di validità non possono essere successivamente fornite ad integrazione della domanda già presentata.

6. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili, richiesti al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

7. L'eventuale presentazione di ulteriore documentazione, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione, non ha effetto.

8. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

9. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

**Art. 5 – Cause di esclusione dall'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana**

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana:

- a. l'omissione della firma nella domanda di iscrizione;
- b. la mancata produzione della copia del documento di identità in corso di validità in allegato alla domanda di iscrizione;
- c. l'assenza dei requisiti richiesti all'articolo 2 del presente avviso;
- d. l'omissione, ovvero, l'indicazione parziale, generica o incompleta delle dichiarazioni relative ai requisiti richiesti all'articolo 2 del presente avviso;
- e. l'aver ricoperto l'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, nel corso del mandato attualmente in carica (1.1.2013-31.12.2017), per un periodo di tempo superiore alla metà della durata naturale dell'incarico;

- f. la presentazione della domanda di iscrizione con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 4 del presente avviso;
- g. la ricezione, da parte del Consiglio regionale della Toscana, della domanda di iscrizione successivamente alla data di scadenza del termine indicata all'articolo 4 del presente avviso.

**Art. 6 - Costituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana**

1. A conclusione dell'istruttoria relativa all'esame delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, è costituito, da parte del Consiglio regionale della Toscana, l'elenco dei candidati idonei per la nomina a revisore dei conti della Regione Toscana per il quinquennio 2018-2022, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 40/2012.
2. Il Consiglio regionale della Toscana, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dei nominativi iscritti nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo e alla formazione di una graduatoria di tutti i candidati iscritti nel predetto elenco.
3. La graduatoria, adottata con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana, rimane valida per il quinquennio 2018-2022, in corrispondenza del mandato del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

**Art. 7 - Nomina e sostituzione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.**

1. Il Consiglio regionale della Toscana procede alla nomina, quali componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, subordinata all'acquisizione delle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, dei primi tre nominativi risultanti dalla graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del presente avviso.
2. I nominativi di cui al comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza dalla nomina stessa e di esclusione dalla graduatoria di cui all'articolo n. 6, comma 2, del presente avviso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, provvedono a trasmettere, al Consiglio regionale della Toscana, quanto segue:
  - a. l'accettazione della nomina;
  - b. una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse e di limitazione all'assunzione degli incarichi di cui alle precedenti dichiarazioni, ovvero, la disponibilità a rimuovere, entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza dalla nomina, le eventuali cause rimuovibili di incompatibilità, conflitto di interesse e limitazione all'assunzione degli incarichi di cui alle precedenti dichiarazioni.
3. Nel caso in cui un nominativo di cui al comma 1 del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, non trasmetta al Consiglio regionale della Toscana la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero non provveda a rimuovere, nel termine assegnato, le eventuali cause rimuovibili di incompatibilità, conflitto di interesse e limitazione all'assunzione

degli incarichi, il Consiglio regionale della Toscana provvede all'esclusione del nominativo dalla graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del presente avviso e al conseguente scorrimento della graduatoria stessa ai fini della sostituzione.

4. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico nei casi di:

- a. dimissioni;
- b. decadenza (i componenti del Collegio decadono di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal Registro dei revisori legali ovvero, ove accertata, a causa dell'esistenza o della sopravvenienza di una delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse);
- c. revoca (i componenti del Collegio sono revocabili dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio).

5. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del Collegio, il Consiglio regionale della Toscana provvede alla nomina del sostituto, il quale dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

6. Antecedentemente all'adozione del provvedimento di sostituzione, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Consiglio regionale della Toscana invita il candidato, utilmente collocato nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del presente avviso, a trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di esclusione dalla graduatoria stessa, quanto segue:

- a. la disponibilità ad accettare l'incarico;
- b. una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse e di limitazione all'assunzione degli incarichi di cui alle precedenti dichiarazioni, ovvero, la disponibilità a rimuovere, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta nomina, a pena di decadenza, le eventuali cause rimuovibili di incompatibilità, conflitto di interesse e limitazione all'assunzione degli incarichi di cui alle precedenti dichiarazioni.

7. La mancata espressione della disponibilità ad accettare l'incarico e la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6 del presente articolo, ovvero la mancata rimozione, nel termine assegnato, delle eventuali cause rimuovibili di incompatibilità, conflitto di interesse e limitazione all'assunzione degli incarichi, da parte del candidato utilmente collocato in graduatoria, comportano l'esclusione dalla graduatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del presente avviso e il conseguente scorrimento della graduatoria stessa.

**Art. 8 - Comunicazioni**

1. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana (Amministrazione trasparente – Nomine – Avvisi pubblici). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura, al fine di acquisire le informazioni necessarie, a consultare il sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.
3. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, devono essere comunicate tempestivamente.
4. I soli candidati esclusi dall'elenco dei candidati idonei per la nomina a revisore dei conti della Regione Toscana, per il quinquennio 2018-2022, riceveranno - a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero, per i soli candidati sprovvisti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione.
5. I candidati nominati quali componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana riceveranno - a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero, per i soli candidati sprovvisti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - apposita comunicazione di notifica.
6. L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi di Regione Toscana o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda.

**Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Con riferimento al requisito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente avviso, i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana sono tenuti, durante l'espletamento del mandato, **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, a trasmettere al Consiglio regionale della Toscana, una dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attestano l'acquisizione di tali crediti formativi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Allegato 1

Al Presidente del  
Consiglio regionale della Toscana  
Via Cavour, 2  
50129 Firenze

Oggetto: **Domanda di iscrizione all'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana, per il quinquennio 2018-2022, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_

domicilio (se diverso dalla residenza):

\_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

indirizzo p.e.c. \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

**ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40, di essere iscritto all'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana, per il quinquennio 2018-2022**

#### DICHIARA

**ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,**

**consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,**

**consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000:**

**1. di NON essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni**

**OVVERO, BARRARE LA SEGUENTE CASELLA, QUALORA RICORRA LA SEGUENTE IPOTESI:**

- di essere dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con contratto a tempo determinato/indeterminato:  a tempo pieno  
 a tempo parziale: indicare la percentuale .....

presso il seguente Ente: \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_

indirizzo PEC \_\_\_\_\_

**NB:** ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

**2. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali al n. \_\_\_\_\_ con Decreto ministeriale in data \_\_\_\_\_ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;**

**3. di essere in possesso di anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), indicando al riguardo:**

- di avere conseguito l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 dal .....(indicare giorno, mese ed anno)

ovvero

- di avere conseguito l'iscrizione nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 dal .....(indicare giorno, mese ed anno);



**4. di avere conseguito la seguente qualificata esperienza gestionale maturata, per almeno cinque anni, in qualità di:**

- revisore dei conti in enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti), enti del servizio sanitario, università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (specificare enti e durata dell'incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine):

ENTE/AZIENDA	INCARICO	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)

OVVERO

- svolgimento di incarichi come responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti), enti del servizio sanitario, università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (specificare enti e durata dell'incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine):

ENTE/AZIENDA	INCARICO	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)



**6. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 2382 del codice civile: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;**

**7. di NON trovarsi in nessuna delle seguenti ipotesi previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, quali cause di esclusione:**

**Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - Art. 10 (Cause di esclusione)**

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235<sup>3</sup> (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

<sup>3</sup> **Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 - Articolo 7 (Incandidabilità alle elezioni regionali)**

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
  - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
  - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
  - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 <sup>4</sup> (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

---

**<sup>4</sup> Legge 23 aprile 1981, n. 154 - Articolo 2**

*Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:*

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato] (abrogato);

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

- 8. di NON trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40, quali cause di incompatibilità, OVVERO, di essere disponibile, se nominato, a rimuovere le eventuali cause rimuovibili di incompatibilità di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2012, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, pena la decadenza da quest'ultima:**

***Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 - Art. 11 (Cause di esclusione ed incompatibilità)***

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2008, sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

- 9. di NON trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, quali cause di incompatibilità, OVVERO, di essere disponibile, se nominato, a rimuovere le eventuali cause rimuovibili di incompatibilità di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2008, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, pena la decadenza da quest'ultima:**

***Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - Art. 11 (Incompatibilità)***

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) difensore civico di regione, provincia o comune;

f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;

g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;

g) bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

- 10. di NON trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, quali situazioni di conflitto di interesse, OVVERO, di essere disponibile, se nominato, a rimuovere le eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 12 della l.r. 5/2008, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, pena la decadenza da quest'ultima:**

***Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - Art. 12 (Conflitto di interesse)***

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:
- a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
  - b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
  - c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
  - d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
  - e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
  - f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
  - g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
  - h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
  - i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
  - j) *lettera abrogata*;
  - k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

- 11. con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi previste dall'articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, di impegnarsi a dichiarare l'assenza di limitazioni all'assunzione dell'incarico e a provvedere alla rimozione degli incarichi non cumulabili, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, pena la decadenza da quest'ultima:**

***Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 - Art. 13 (Limitazioni per l'esercizio degli incarichi)***

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.
2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
3. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.
4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica.
5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.
- 5-bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
- 5-bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.
- 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).



13. di impegnarsi, a seguito di nomina o di scorrimento della graduatoria degli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dalla nomina e l'esclusione dalla suddetta graduatoria, a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse e di limitazione all'assunzione degli incarichi di cui alle precedenti dichiarazioni, **OVVERO**, la disponibilità a rimuovere le eventuali cause rimuovibili di incompatibilità, conflitto di interesse e limitazione all'assunzione degli incarichi di cui alle precedenti dichiarazioni;
14. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati dichiarati;
15. di prendere atto che le comunicazioni ai candidati, ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, con valore di notifica a tutti gli effetti, tranne nei casi specificamente indicati dall'avviso stesso.

**Si allega, alla presente, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.**

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_ *firma*

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

- a. i dati personali forniti dall'interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 e sono trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge;
- b. il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'impossibilità di gestire le proposte di candidatura;
- c. i dati sensibili inerenti all'appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma;
- d. i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 relativi al suddetto trattamento possono essere esercitati presso le sedi competenti;
- e. il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Consiglio regionale;
- f. il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione di Area Assistenza istituzionale.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_ *firma*



**Estratto della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana)****Art. 11 - Cause di esclusione ed incompatibilità**

1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2008, sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

**Art. 12 - Norme di rinvio e transitorie**

1. Al procedimento di nomina si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008, relative alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi.

2. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 7 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

3. Il collegio nominato ai sensi del comma 2 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**Estratto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).****Art. 10 - Cause di esclusione**

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);
- e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

**Art. 11 - Incompatibilità**

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

- a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
- c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
- d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) difensore civico di regione, provincia o comune;
- f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;
- g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;
- g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

**Art. 12 - Conflitto di interesse**

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:
- i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
  - i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
  - i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
  - chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
  - chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
  - chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
  - chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
  - il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
  - il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
  - lettera abrogata;
  - negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

**Art. 13 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi**

- Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.
- In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
- È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.
- Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica.
- Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.
- 5-bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
- 5-bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.
- 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

**Art. 16 - Sospensione dall'incarico**

- Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
- L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

**Estratto del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).**

**Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali**

- Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
  - coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  - coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
  - coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
  - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
  - coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

**Estratto della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).**

#### Articolo 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato];
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
- 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

**Estratto del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)**

#### *Art. 21 - Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici*

1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

**Estratto delle disposizioni del codice civile****Art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Art. 2387 - Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza**

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Per presa visione \_\_\_\_\_